

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1000/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

considerando quando segue:

- (1) Il 18 maggio 2006, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (3) È inoltre opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone ed un'entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato IA di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006, le voci relative alle persone e all'entità seguenti sono sostituite dalle voci di cui all'allegato II del presente regolamento:

- 1) Mazouka Siarhei;
- 2) Bazanau, Aliaksandr Viktaravich
- 3) Peftiev Vladimir
- 4) Ipatau, Vadzim Dzmitryevich
- 5) Bushnaia, Natallia Uladzimirana
- 6) Bushchyk, Vasil Vasilievich
- 7) Katsuba, Sviatlana Piatrouna
- 8) Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna
- 9) Padaliak, Eduard Vasilievich
- 10) Rakhmanava, Maryna Iurievna
- 11) Shchurok, Ivan Antonovich
- 12) Sport-Pari
- 13) Shadryna, Hanna Stanislavauna.

*Article 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2011

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

